

## XXII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 18 GIUGNO 1948

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	507
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	707
<b>Disegne di legge (Seguito della discussione):</b>	
Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante dis- posizioni penali per il controllo delle armi (1) . . . . .	507
GULLO . . . . .	507
DOMINEDÒ . . . . .	510
COCCO ORTU . . . . .	511
RUSSO PEREZ . . . . .	514
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	516
FERRANDI, <i>Relatore per la minoranza</i> .	520

**La seduta comincia alle 11.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimerediana.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Angelini, Pugliese, Tupini e Valsecchi.

(Sono concessi).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, con decreto 1° giugno, ha nominato Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica l'onorevole deputato Mario Cotellessa.

Con altri decreti, del 14 giugno, il professor Vittorio Ronchi, Alto Commissario per l'ali-

mentazione, è stato nominato Commissario del Governo per partecipare nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica alle discussioni relative alle materie che rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato; e l'onorevole senatore Aldo Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, è stato nominato Commissario del Governo per partecipare nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica alle discussioni relative alle materie che rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Ratifica e proroga del decreto legislativo  
5 febbraio 1948, n. 100, recante disposi-  
zioni penali per il controllo delle armi. (1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

È iscritto a parlare l'onorevole Gullo. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega onorevole Bettiol ha negato il carattere eccezionale della legge, mettendosi in evidente contrasto con lo stesso relatore della maggioranza, il quale nella sua relazione afferma questo carattere eccezionale del provvedimento.

Noi non vogliamo ingolfarci in una discussione teorica per stabilire quali siano gli elementi che imprimono alla legge il carattere di eccezionalità; ci affidiamo soltanto al buon senso e non possiamo non considerare, in tal modo, il carattere eccezionalissimo di essa. Tralascio le altre considerazioni di natura esclusivamente politica, su cui si sono

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

indugiati i colleghi che hanno parlato ieri, ma voglio soffermarmi, sia pure fuggevolmente, sulla straordinaria esasperazione delle pene fissate in questo decreto, di cui si chiedono e la ratifica e la proroga.

Ed è bene soffermarsi su ciò, perché i colleghi che non s'intendono di diritto penale o di diritto in genere abbiano chiara l'impressione di questa esasperazione. Si fa il caso di colui che sia sorpreso di notte a portare una baionetta, ossia un'arma di guerra per cui non è consentita la licenza. Bene; egli andrà incontro a queste sanzioni: 1°) per non aver denunciato l'arma di guerra in suo possesso: da due a dieci anni di reclusione; 2°) per averla portata fuori della sua abitazione: da tre a dieci anni di reclusione. Uniamo a questo il fatto che può darsi benissimo che egli porti fuori dall'abitazione una baionetta in tempo di notte. La pena sarà per questo aumentata, e l'aumento può andare fino a un terzo. Quindi si va, per la prima sanzione, se non sbaglio, da due anni e 8 mesi a tredici anni e mezzo; per la seconda sanzione da quattro anni a tredici e mezzo. Si arriva — come vedete — a ventisette anni di reclusione. Dico ventisette anni di reclusione. Facciamo l'ipotesi che costui si serva della baionetta per uccidere il suo simile, cosa possibile. Che cosa gli si darà per l'omicidio che avrà consumato servendosi della baionetta, volendo mantenere una logica e ragionevole proporzione fra l'omicidio commesso e il fatto che non ha denunciato la baionetta e che l'ha portata fuori della sua abitazione? Gli si daranno cinque secoli per lo meno, per essere logici e ragionevoli!

Ed è questo che imprime un carattere non solo di eccezionalità ma di evidente irrazionalità al disegno di legge! Insomma, nessun giudice può accettare, sia pure in un crepuscolare ed elementare senso di giustizia, una conseguenza così aberrante e così fuori da ogni logica e da ogni razionalità!

Diceva ieri il collega Bettiol: ma guardate, la legge è giustificata da una ragione politica. Io — me lo lasci dire il collega Bettiol — non ho inteso perfettamente che cosa voglia dire con questa affermazione: è giustificata da una ragione politica. Ma non v'è legge eccezionale che il proponente, da che mondo è mondo, non abbia giustificato con ragioni politiche! Nessuno verrà mai a proporre una legge eccezionale per il gusto di proporre una legge eccezionale! Ma anche Pelloux, quando proponeva le sue leggi eccezionali, metteva a fondamento di esse una ragione politica, che

afferitava di trarre dai tumulti del 1894, del 1897 e del 1898!

Ma ci si dimentica che si è di fronte a una Costituzione che vuole appunto escludere la ragione politica da quelle che possono giustificare una legge eccezionale! Anzi, la Costituzione afferma questo: che soltanto per ragioni di salute pubblica o per ragioni tributarie può contravvenirsi alla norma che esclude la possibilità di provvedimenti eccezionali. Si vuole cioè questo: che la legge eccezionale non sia mai giustificata o spiegata da una ragione politica, perché è appunto attraverso questa pretesa e accampata ragione politica che possono proporsi le leggi eccezionali, in evidente contrasto con lo spirito e con la lettera della Costituzione.

Io non entro nel merito, come ho detto poco fa, nemmeno per ricordare tutta l'ignominia contenuta nell'articolo 3 di questo decreto, col quale si impone al cittadino l'obbligo di fare la spia, che è cosa derivata esclusivamente dalla legge fascista.

Io voglio soltanto, senza entrare, ripeto, nel merito del decreto, proporre una eccezione di natura costituzionale. La incostituzionalità che riguarda la richiesta di ratifica è già esaurientemente esposta ed illustrata nella relazione di minoranza. Io mi vorrò soffermare, perché a me pare ancora più grave, sulla incostituzionalità che accompagna la richiesta di proroga del decreto del febbraio 1948. Si dice: il decreto deve essere ratificato prima, prorogato poi. Quale sarà il risultato della proroga? In realtà sarà questo: che noi diamo al decreto del febbraio 1948, emanato dal Governo con i suoi eccezionali poteri concedutigli per l'intervallo di tempo tra la chiusura della Costituente e l'apertura del nuovo Parlamento, il valore di legge. In altri termini, creiamo una legge con una procedura non contemplata dalla Costituzione.

Richiamo i colleghi sulla gravità di questo fatto.

La Costituzione indica quali siano le vie per arrivare alla formazione di una legge; devono essere quelle e non altre. Che cosa fa il Governo? Servendosi dei suoi poteri eccezionali emana un decreto; questo decreto cessa di avere vigore col 30 giugno prossimo. Il Governo propone al Parlamento di prorogare il decreto. Ma « prorogare il decreto » è una espressione che costituzionalmente non ha nessun significato, perché invano ricercherete nella legge costituzionale un procedimento qualsiasi che consenta di prorogare un decreto eccezionale, nemmeno nella ipotesi che il Governo abbia emesso il decreto servendosi dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

poteri segnati nella Costituzione, e che fanno capo a ragioni di urgenza e di necessità. Non si conosce nella nostra Costituzione questa via per arrivare alla formazione di una legge. Tanto meno questa proroga si può chiedere per un decreto emesso in un momento in cui eccezionalmente veniva concessa al Governo la facoltà di legiferare. In realtà, attraverso questa via, si crea una nuova legge, la quale, anche se ripeterà punto per punto, virgola per virgola, il decreto del febbraio 1948, non cesserà per questo d'essere (e non potrà non essere) una nuova legge.

Ora, ripeto, la Costituzione non indica un tale procedimento per la formazione di alcuna legge. Per la formazione di una legge indica vie che bisogna osservare scrupolosamente, se è vero che la Costituzione non detta soltanto le forme ma attraverso le forme vuole salvaguardare e tutelare la sostanza.

Che cosa è avvenuto per avere il Governo scelto illegalmente, incostituzionalmente, una via simile? Noi abbiamo di fronte un disegno di legge che in realtà è composto di un solo articolo, con il quale si dice che il decreto legislativo 5 febbraio 1948 è ratificato ed è prorogato fino al 30 giugno 1949. Giustamente nella relazione che precede questo decreto è illustrato semplicemente questo articolo. Voi invano ricerchereste nella relazione che precede il disegno di legge altra illustrazione se non quella che riguarda esclusivamente questo articolo. E non poteva essere diversamente. La relazione non poteva che riferirsi al disegno di legge presentato. Nell'illustrazione che precede non si parla se non di esso. Ora, in tal modo, si viene meno in maniera palmare (faccio appello ai colleghi democristiani perché esaminino e valutino la gravità del fatto) ad ogni principio costituzionale; in realtà nella relazione non si parla, non si illustra il decreto che oggi dovrebbe divenire legge, ossia noi approveremo una legge senza che il Ministro proponente l'avesse in alcun modo giustificata ed illustrata.

E badate che il Regolamento della Camera è così rigoroso in proposito che nel momento in cui fa l'ipotesi della discussione dei disegni di legge attraverso il sistema delle tre letture, in cui tutto dovrebbe essere più spedito, più celere, dichiara però (perché è elemento da cui non si può prescindere in verun caso) nel suo articolo 57: «La discussione sarà aperta dal Ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto e dei loro motivi». Non è concepibile che si arrivi alla formazione di una legge senza aver sentito dal Ministro l'illu-

strazione delle disposizioni, una per una, e dei motivi che le spiegano e le giustificano.

Ora, che cosa avete fatto voi? Ed è qui tutta la patente d'incostituzionalità del vostro procedimento. Si presenta un disegno di legge contenuto in un solo articolo, col quale si chiedono al Parlamento la ratifica e la proroga di un decreto di cui non si illustrano le disposizioni. Ma, intanto, quello che diviene legge non è soltanto quel disegno di legge che voi presentate, e che è composto di un solo articolo: quel che diviene legge è anche, e soprattutto, il decreto di cui voi chiedete la ratifica e la proroga.

In definitiva voi arriverete alla formazione di una legge seguendo una via che non è indicata dalla Costituzione, e che contiene in sé evidenti pericoli, perché è attraverso queste infrazioni della Costituzione che si arriva allo Stato tirannico, allo Stato dispotico, che si disperdono tutte le garanzie che la Costituzione ha segnato per salvaguardare i diritti dei cittadini.

Voi create un precedente pericolosissimo ammettendo la possibilità che un decreto eccezionale si muti in legge attraverso la richiesta di una proroga fatta in maniera così patentemente incostituzionale.

È questo che io sottopongo all'esame e all'attenzione del Parlamento, indipendentemente dal contenuto del decreto di cui si chiedono la ratifica e la proroga. Fosse anche un decreto che, invece di stabilire sanzioni, così gravi per i cittadini, stabilisse invece addirittura dei premi, noi saremmo qui ad opporci a questo procedimento, così palesemente ed evidentemente illegale e anticostituzionale.

Noi diciamo: rispettate la Costituzione.

Anche per la richiesta di ratifica potrebbe efficacemente accamparsi un'eccezione di incostituzionalità, ed è cosa che ha fatto egregiamente il collega Ferrandi, nella sua relazione. Ma se anche volessimo sorpassare questa prima eccezione di incostituzionalità, non si potrebbe in nessun modo prescindere dalla seconda, che voi potrete superare soltanto perché avete con voi la forza del numero. Fatelo pure. Non abbiamo alcun mezzo per evitare una cosa siffatta. Ma si alzi una voce che ricordi a tutti i colleghi, sia pure modestamente come posso fare io, che con la forza del numero voi rendete possibile un atto evidentemente illegale ed incostituzionale.

Per queste ragioni proponiamo che non si passi alla discussione degli articoli, almeno per ciò che riguarda la richiesta di proroga del decreto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dominè. Ne ha facoltà.

DOMINÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi soffermerò con tutta brevità sulle eccezioni di incostituzionalità, le quali offrono due aspetti essenziali che è bene tener distinti per la chiarezza della replica e della precisazione. L'uno è relativo al problema della ratifica, l'altro al problema della proroga. Per quanto concerne il problema della ratifica lo svolgimento della eccezione di incostituzionalità è stato affidato alla relazione di minoranza; per il problema della cosiddetta proroga l'eccezione è stata invece affidata alla parola dell'onorevole Gullo.

Ratifica: si potrebbe parlare di incostituzionalità, fermando in partenza una richiesta di ratifica di un decreto emanato dal Governo prima delle elezioni, solamente se il Governo avesse operato non essendo munito della potestà normativa. Ora questo assunto è contraddetto da tutto il sistema costituzionale che dal periodo di Salerno ad oggi ha preparato il ritorno alle normali funzioni legislative. E che sia contraddetto è dimostrato all'evidenza dalla stessa legge istitutiva dell'Assemblea Costituente, la quale, in una norma fondamentale che richiamava lo statuto provvisorio di Salerno (decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151), disponeva che il potere legislativo spettasse al Governo, salve le eccezioni in materia elettorale, in materia costituzionale e in materia di approvazione di trattati internazionali.

Questo è il punto fermo di partenza. Da questo punto fermo si snodano i successivi provvedimenti e momenti costituzionali sino ad oggi. Quali sono? L'Assemblea Costituente, espressione sovrana della volontà popolare, consacrò, convalidò il concetto secondo cui l'Assemblea stessa non doveva pensare che a fare la Costituzione, mentre in quel periodo di trapasso storico il Governo doveva, purtroppo, pensare a fare le leggi. Infatti l'Assemblea Costituente si pose il problema sin dalla prima o dalle primissime sedute per bocca di giuristi eminenti, e risolse questo problema, aperto anzitutto, dall'onorevole Calamandrei, nel senso di lasciare intatto il principio della potestà normativa dell'esecutivo: tanto è vero che si finì per risolverlo, dopo un faticoso dibattito, solo attraverso una modificazione del Regolamento della Camera per cui le singole Commissioni avevano un potere di intervento per determinati disegni di legge, restando così intatto il disposto del decreto 15 marzo 1946, n. 98.

Ma non basta. Seconda affermazione del medesimo concetto, dopo quella fatta dall'Assemblea Costituente, risulta dalla Costituzione in sede di disposizioni transitorie, le quali assicurano la continuità costituzionale e il trapasso da un ordine eccezionale a un ordine normale, contemplando anche esse la potestà legislativa del Governo, limitando, anzi, il termine stabilito dalla legge istitutiva (« sino alla data di convocazione del Parlamento ») fino al giorno delle elezioni.

Il decreto 5 febbraio 1948 è precisamente anteriore alla data delle elezioni. Conseguentemente, tutta l'argomentazione pseudologica della relazione di minoranza, fondata sul presupposto della incapacità normativa, crolla, perché la verità è precisamente l'opposto: cioè a dire il postulato logico della XVII disposizione transitoria è la potestà normativa e non l'assenza di potestà normativa del Governo. In questa disposizione transitoria infatti è detto esplicitamente che le Commissioni legislative della Costituente, nel lasso di tempo fra la cessazione dell'Assemblea e la data delle nuove elezioni, rinviano al Governo i provvedimenti di legge accompagnandoli « con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti ». Le Commissioni, in altri termini, possono esercitare una funzione consultiva e di controllo, rimanendo tuttavia al Governo l'esercizio del potere legislativo.

E pertanto il Governo, sino alla data delle elezioni, ha operato secondo i poteri ad esso costituzionalmente spettanti. Di conseguenza, la ratifica s'impone come convalida in sede parlamentare di ciò che il Governo ha fatto secondo i poteri legittimamente esercitati.

Si fa poi una questione di validità costituzionale formale, dopo quella di validità costituzionale sostanziale. Si imputerebbe, cioè, al Governo anche una inesatta applicazione della formula della « promulgazione », mentre si sarebbe dovuto usare quella della semplice « emanazione ».

Ora, sembra chiaro che, siccome al Governo competeva allora la potestà legislativa, doveva applicarsi, a termini del quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione, la formula della promulgazione. Viene meno la « sanzione », perché la Costituzione ha innovato in proposito, sopprimendo il concetto di sanzione; resta, invece, la promulgazione. Onde esattamente, anche dal punto di vista formale, il provvedimento sottoposto per la ratifica a questa Assemblea è stato « promulgato ».

Anche il problema della proroga va posto, a mio avviso, in termini semplici e chiari.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

Indubbiamente, come ha detto lo stesso onorevole Gullo, proroga significa emanazione di una norma con effetto da oggi. Siamo i primi a riconoscere questa sostanza, questo contenuto normativo del nostro atto. Ratifichiamo per il passato; disponiamo per l'avvenire. La ratifica deve essere pura e semplice, tanto è vero che, se noi introducessimo emendamenti, questi emendamenti non opererebbero che da oggi, *ex nunc*: ecco quindi cadere ogni argomentazione avversaria in proposito. Per il passato, si ratifica nei termini in cui fu disposto legislativamente; per l'avvenire, abbiamo potestà di legiferare secondo quanto la volontà sovrana di questa Assemblea riterrà. Quindi, contenuto normativo nuovo, cioè nuova legge. Ma si obietta dall'onorevole Gullo che qui non saremmo in presenza della procedura normale, dell'*iter* regolare per la formazione della legge nuova. Signori, se si consideri che lo stesso articolo 72 della Costituzione, che a torto è stato richiamato dall'onorevole La Rocca per quanto riguarda il problema della ratifica come credo di aver dimostrato, è invece richiamabile per il problema della proroga e delle norme che siamo chiamati a dettare in questa sede, tutto si chiarisce. L'articolo, contemplando infatti in sede costituzionale la procedura di urgenza, evidentemente apre la via a quella particolare procedura che nel caso è stata seguita dal Governo, sia con la richiesta formale della procedura di urgenza, quando il Ministro presentò questo disegno alla Camera, sia con la testuale richiesta contenuta nella parte finale della relazione ministeriale al disegno di legge.

Ne consegue che il dibattito sui singoli articoli offrirà la possibilità di conoscere il pensiero del Governo sui singoli punti — e credo di essere così estremamente sensibile alla esigenza sottolineata dall'onorevole Gullo di investirci di tutti gli aspetti del problema — mentre oggi una tale esigenza è già soddisfatta attraverso la relazione redatta dalla Commissione speciale nominata secondo quanto è previsto per la procedura di urgenza sia dalla Costituzione che dal Regolamento della Camera (articolo 54). Conosciamo cioè le ragioni delle norme particolari poiché l'illustrazione di tali norme è affidata precisamente alla Commissione speciale prevista dalla Costituzione e dal Regolamento. Durante la discussione, poi, il Governo aggiungerà — sarà in dovere di farlo e lo farà — quelle illustrazioni che potranno accompagnare l'esame e la votazione dei singoli articoli. Quindi stiamo nell'orbita del sistema, perché il sistema

generale contempla anche tale procedura speciale nelle ipotesi di urgenza.

GULLO. Il disegno di legge giustifica questa procedura eccezionale?

DOMINEDÒ. La sodisfo subito: l'ho ascoltata di proposito per poterle rispondere. Il disegno di legge, composto di un articolo, del quale lei ha parlato con ampiezza, nella relazione ministeriale accompagnatoria reca la ragione della procedura di urgenza e la richiesta formale della nomina di una Commissione speciale che studi il disegno, presenti entro un termine fissato la relazione alla Camera e nella relazione illustri le singole norme. Cosicché, nella premessa della urgenza, la quale è nelle cose, sono pienamente osservate le forme richieste dalla Costituzione e dal Regolamento. Anche per la proroga, che in sostanza è un problema di emanazione di nuove norme le quali saranno vagliate da questa Assemblea articolo per articolo, saranno migliorate se del caso, saranno cioè portate sino a quella valutazione ultima che dovrà dirsi più rispondente alla coscienza comune, anche per questo aspetto il problema della incostituzionalità si palesa quindi privo di fondamento giuridico. Sicché io devo concludere che dinanzi a una legge la quale non è strettamente eccezionale, nel senso rigoroso e giuridico del termine, perché è rivolta non a una categoria ma a tutti i cittadini e non introduce distinzioni fra cittadini e cittadini; che è perfettamente costituzionale, e per quanto riguarda la fase della ratifica di ciò che è stato e per quanto riguarda la fase delle decisioni su ciò che noi vorremo per l'avvenire; dinanzi a una legge che non è eccezionale, che non è incostituzionale, che nello spirito vuole salvare la democrazia, rimuovendo la causa prima di attentato alla sua vita, cioè la violenza; noi non potremo che dare, nella pienezza della nostra coscienza, il suffragio favorevole. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cocco Ortu. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU. Onorevoli colleghi, dirò molto brevi parole poiché la risposta dell'onorevole Dominèdo ha già esaurito in parte l'argomento che avrei dovuto svolgere. Prendo ciononostante la parola perché un partito come il Partito liberale, che ha una grande tradizione di libertà, all'atto in cui si accinge a votare una legge contro la quale sono state lanciate accuse di liberticidio, una legge per la quale il Governo, di cui i liberali fan parte, è stato messo a confronto della dittatura fascista, ha il dovere di chiarire

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

lo spirito con cui si accinge a dare il voto favorevole.

Il Gruppo liberale voterà in senso favorevole alla ratifica e alla proroga, salvo qualche particolare emendamento, non soltanto per solidarietà di Governo, ma con l'intimo convincimento di servire la causa della democrazia e della libertà. Perché questo è il punto politico sul quale in definitiva si pronuncerà il Parlamento: se la democrazia moderna abbia il diritto e il dovere di esercitare la propria legittima difesa e di apprestare i mezzi adeguati perché questa legittima difesa sia in ogni momento esercitata. Al lume, onorevoli colleghi di ogni settore, delle dure esperienze del mondo che ci insegnano quante nazioni abbiano perso la libertà e abbiano avuto gli istituti democratici travolti per l'insurrezione armata di una parte, noi rispondiamo con sicura coscienza sì a questa legge; e rispondiamo sì a questo dovere della legittima difesa della democrazia e della libertà di tutti.

Sotto il profilo della legittima difesa, l'osservazione fatta ieri dall'onorevole De Martino, di parte socialista, che sia quasi un disonore per questo Parlamento iniziare la propria attività legislativa con una legge di polizia, non regge. Io potrei dire che forse ha un grande significato simbolico politicamente che questo Parlamento inizi la propria attività riaffermando la supremazia della legge e la supremazia del Parlamento contro tutti coloro che, custodendo gelosamente le armi, denunciano chiaramente il proposito di impiegare, nell'ora prescelta, la violenza di una parte per sovrapporsi alla volontà sovrana del popolo, che è espressa nel Parlamento nazionale. Quindi questa prima deliberazione del Parlamento ha un significato simbolico profondissimo, e il Parlamento non si disonora votando questa legge.

*Una voce all'estrema sinistra.* Non è questo il problema! Il problema è della entità delle pene.

COCCO ORTU. Discuteremo anche di questo.

Vi è qualcuno in codesta Assemblea (e questo è il punto) che si opponga a questa affermazione della supremazia della legge e della supremazia del Parlamento? Vi è qualcuno in questo Parlamento che contesti il diritto alla democrazia moderna di esercitare il suo diritto di legittima difesa? Certamente in questa sede non potranno aversi che unanimità e concordia nella risposta, almeno

apparentemente perché è evidente che per eludere nella sostanza una risposta affermativa ci si avventura da parte dell'opposizione social comunista dietro la questione di procedura che non regge, o dietro questioni di dettaglio, come quella della sproporzione di certe pene, dell'eccessivo rigore che il legislatore impone al giudice in determinati casi di minore gravità.

Io so per esperienza professionale come anche i giudici qualche volta siano costretti a giungere a sentenze palesemente in contrasto con la verità processuale per non piegarsi altrimenti alla necessità di applicare la legge con tale rigore da renderla iniqua. È accaduto talvolta che un minatore, per esempio, che ruba alla miniera un po' di esplosivo per la sua pesca domenicale, sia stato rinviato a giudizio per il reato di furto in danno della miniera, per la pesca con l'esplosivo, e per il reato previsto da questa legge. Di fronte all'enormità della pena il magistrato non ha avuto altra soluzione che assolvere per insufficienza di prove.

Concordo pertanto con l'onorevole De Martino, quando afferma che bisognerà rivedere i singoli articoli; ma, nel suo complesso e nel suo spirito informatore, noi dobbiamo dire sì a questa legge appunto perché vogliamo far salva la democrazia italiana.

Si è detto anche che non esistono le condizioni obiettive insurrezionali o pre-insurrezionali che giustificano questo grave provvedimento. L'elenco, abbastanza rilevante, di armi reperite, fornitoci dal Presidente del Consiglio, smentirebbe già di per se stesso, con eloquenti cifre, questa vostra affermazione, colleghi dell'opposizione. Ed il reperimento continua: ieri sera ho sentito alle 11 la radio italiana annunciare un altro reperimento di armi, e questo dimostra che i fatti sono contrari alle vostre dichiarazioni.

Del resto, anche a stare all'argomento della sussistenza o meno delle condizioni obiettive, o le armi e i depositi di armi non esistono, e allora la legge non avrà applicazione; o, se avrà applicazione, vorrà dire che le armi esistono, e allora nell'applicazione della legge vi è la prova stessa della sua necessità.

GULLO. Esperimento *in corpore vili*.

COCCO ORTU. Comunque, onorevole Gullò ed onorevole De Martino, io vorrei farvi ancora una osservazione: e cioè che questo è un reato a carattere permanente: non si contempla qui un reato istantaneo. Se il Governo ci avesse chiesto di inasprire una pena per un reato istantaneo (per un uomo,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

per esempio, che trascende in piazza in un gesto criminoso determinato da motivi politici e che si estingue nell'atto stesso in cui si compie) io potrei concordare con l'opposizione e respingere il provvedimento; ma, quando si tratta di un reato permanente, nel quale il dolo si potrae freddamente nel tempo, come nel caso di chi custodisce ed ingrassa il mitra o il moschetto per mesi o per anni, perché possa servire domani per ammazzare gli innocenti di Portella della Ginestra, oppure nel delitto delle sorelle Porro di Andria, allora io dico che bisogna votare senza esitazione favorevolmente questa legge perché lo Stato possa affermare la sua supremazia contro tutte le faziosità. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ho voluto, onorevoli colleghi dei settori dell'opposizione, confermare che lo spirito informatore di questa legge, anche se voi vi ostinate nel non volere riconoscerlo, non è quello di una legge oppressiva di parte contro parte, perché altrimenti noi liberali non l'avremmo votata e non la voteremmo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Questa legge è in difesa della democrazia, ed io vi do un consiglio, giacché anch'io, come l'onorevole La Rocca, ho letto i verbali del Parlamento italiano prefascista, il consiglio di non ostacolare il consolidamento dello Stato è della legge, perché ciò è nell'interesse di tutte le parti e di tutti i settori della Camera.

Ricordo a memoria — e prego i colleghi di correggermi se sbaglio — quanto ho riscontrato allorché ho ricercato nei verbali del Parlamento prefascista la storia dell'epoca nella quale la generazione dei nostri padri ha perso la libertà, mentre la mia generazione era fanciulla o adolescente. E vi è un verbale terribilmente accusatore per i vostri partiti, colleghi dell'opposizione, nella storia del Parlamento italiano: il verbale del 10 agosto 1922, quando da questa parte democratica e liberale si è levato un appello per il salvataggio della democrazia e della libertà italiane, con un invito a tutti i settori a collaborare al consolidamento dello Stato. All'ora dei voti, onorevoli colleghi che ancora oggi vi battete per impedire che lo Stato si consolidi, hanno votato in favore di questo ordine del giorno tutti i settori della democrazia liberale, i riformisti, i popolari, i nazionalisti; e hanno votato contro compatti i fascisti e i social-comunisti, le parti contrapposte delle quali ciascuna sperava per proprio conto di trarre partito dalla debolezza dello Stato, dalla carenza della legge: e il giuoco è stato purtroppo vinto dagli uni come poteva esser

vinto dagli altri. Sarebbe stata in ogni caso la tirannia, perché la tirannia è unica, qualunque sia il colore della camicia del partito unico al potere e qualunque sia il distintivo sul bavero dei plotoni di esecuzione che fucilano gli oppositori (*Vivi applausi al centro e a destra*).

Lasciate che questo Governo democratico, che questo Governo nel quale militano uomini dall'antifascismo e che ha l'appoggio degli uomini dell'antifascismo, consolidi la democrazia e lo Stato nell'interesse di tutti, perché quando le regole del gioco democratico si perdono, come nel 1922...

GULLO. Siete stati voi! (*Commenti*).

COCCO ORTU. ...non si sa mai dove si va a finire. E noi vogliamo, dopo le recenti esperienze, dopo la dura esperienza della dittatura e della guerra perduta, assicurare al popolo italiano la libertà. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Se vogliamo tornare al passato per riesaminarlo, forse tutti hanno commesso dei peccati, chi più chi meno; ma a portare la lotta contro il Parlamento e fuori del Parlamento non siamo stati noi, ma voi. È la violenza che chiama sempre la violenza, è la reazione che chiama una nuova reazione.

*Una voce al centro.* Voi siete violenti adesso! (*Rumori all'estrema sinistra*).

COCCO ORTU. Se il Governo non garantisce che tutti siano disarmati, voi non potreste rimproverare nessuno che, per legittima difesa, si armi, perché, nella carenza dei poteri dello Stato, quando lo Stato non è in condizioni di garantire il libero gioco democratico, ciò potrebbe avvenire.

Signori dell'opposizione, io vi raccomando inoltre di non farvi trascinare dallo spirito polemico contro questo Governo a raffronti che ieri hanno determinato molto fastidio — e « fastidio » è un eufemismo — alle nostre coscienze, allorché avete fatto riferimento al legislatore della dittatura fascista, ai codici Rocco, per provare che questo Governo della democrazia italiana è qualche cosa di simile...

GULLO. È peggiore! (*Proteste al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

COCCO ORTU. Dovete ricordare che il libro primo del codice fascista, a cui vi riferivate, è quello che comminava venti anni, la morte, l'ergastolo; questo ed altro dovete ricordare (*Rumori all'estrema sinistra*). E badate che siete quasi giunti, per spirito polemico, a riabilitare in questo Parlamento la dittatura e il codice del tribunale speciale, col raffronto con un Governo democratico.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

La polemica dell'opposizione è doverosa e necessaria, ma non deve superare certi limiti senza disonorare se stessa. E non dimenticate un insegnamento che arriva da molti secoli indietro, e che anche i gesuiti, che voi attaccate, ribadirono sino dal 600, se non erro, e cioè che il tirannicidio è un diritto, che quando la dittatura nega all'opposizione una voce legalitaria, la stessa violenza, su cui si fonda la tirannia, legittima la violenza dell'opposizione.

Ma nella democrazia, che apre a tutti la libera porta della discussione e consente, nel libero gioco delle maggioranze e delle minoranze, con una politica di moralità indiscutibile, l'ascesa al potere, secondo la volontà sovrana del popolo, la ribellione non ha i diritti che ha nella dittatura, la ribellione non ha legittimità; la ribellione premeditata è, in democrazia, sedizione e delitto, e il Parlamento ha il dovere di difendere la democrazia, di difendere la libertà.

*Una voce all'estrema sinistra.* Con le leggi eccezionali!

COCCO ORTU. Con le leggi che l'esperienza storica insegna necessarie, perché non sia consentito che il popolo italiano venga trascinato in una nuova esperienza dittatoriale. (*Commenti all'estrema sinistra*). Noi ci batteremo, forti dell'esperienza del passato e della nostra fede nella libertà e nella democrazia, mai venute meno, perché la sovranità della legge sovrasti la prepotenza delle fazioni.

*Voci all'estrema sinistra.* Fascista! Fascista!

COCCO ORTU. Che mi dicano « fascista » coloro che non mi conoscono, posso anche compatirlo; è la vostra normale vuota arma polemica. Ma che mi dica « fascista » il collega comunista Polano, sardo come me, che sa molto bene come io da quando fui sospeso dal liceo a sedici anni perché rifiutai, unico nel mio istituto, di iscrivermi all'avanguardia fascista e poi sia stato coerentemente sempre in questa linea, è una cosa che non istà né in cielo né in terra. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

*Una voce all'estrema sinistra.* Bello il suo Partito liberale che votava la fiducia a Mussolini!

COCCO ORTU. Fu una parte dei liberali; errando nel valutare il fascismo nella sua fase iniziale, ma schierandoglisi contro decisamente anche essi non appena ne ravvisarono il volto dittatoriale. Comunque, avremo occasione di discuterne anche di questo e di dimostrarvi le vostre ben più gravi responsabilità. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Respingendo ogni accusa di liberticidio, ogni accusa di fascismo, ogni accusa di Governo men che democratico, noi liberali abbiamo la profonda consapevolezza di servire col voto a questa legge la democrazia e la libertà, anche nel vostro interesse (*Commenti all'estrema sinistra*)... perchè, o colleghi dell'opposizione, nella battaglia che conducono i partiti della democrazia italiana al Governo v'è questa suprema generosità: nella democrazia che noi salviamo è la condizione per la vostra vita, per la vostra libera opposizione, mentre se questa battaglia noi la perdessimo, nella vostra democrazia progressiva i partiti della democrazia italiana non avrebbero più voce per difendere anche per voi la libertà. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Con la consapevolezza della nobiltà di questa battaglia e col fermo proposito di contribuire a che lo Stato resti al di sopra delle fazioni e delle parti, noi voteremo, salvo gli opportuni emendamenti, con tranquilla coscienza questa ratifica e questa proroga. (*Vivi applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Debbo fare delle brevi dichiarazioni, non nella mia qualità di vicepresidente della Commissione speciale, ma come persona, in quanto questa discussione ha creato un fatto personale per certe affermazioni dell'onorevole Corbi, e, soprattutto, quale rappresentante del Movimento sociale italiano.

Siamo stati accusati di contraddizione, in quanto l'altro ieri sostenevamo virilmente la necessità di abrogare le leggi eccezionali, mentre oggi sosteniamo in pieno questo progetto di legge, combattendo soltanto quella disposizione che impone al cittadino il dovere di farsi delatore. A questa disposizione sono stato contrario in seno alla Commissione e, naturalmente, lo sono anche oggi, non perché si tratti, come disse qualcuno, di una disposizione di carattere fascista, ma perché si tratta, invece, di una disposizione di carattere bolscevico.

Per quanto riguarda la pretesa contraddizione, essa sarebbe di due aspetti. Uno di essi concerne il nostro atteggiamento nei confronti del Governo. Qualcuno dice: « Come mai, se soltanto ieri l'altro avete negato la fiducia al Governo, oggi siete d'accordo con lo stesso?! » Ma noi, amici della Camera, non siamo degli oppositori sistematici di questo Governo, come i colleghi dell'estrema sinistra. La differenza tra noi e loro è questa:

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

che se questo Governo erra, danneggiando, per conseguenza, il Paese, loro ne godono, noi ne soffriamo. E questa nostra sofferenza (che l'altro ieri era addirittura insofferenza) si è manifestata col voto negativo, perché il Governo — quando noi gli tendevamo la mano, e non col pugno chiuso — non volle fare quelle dichiarazioni che noi ci aspettavamo. Ed era così facile farle, che io quasi quasi penso che il Governo abbia preferito che noi gli votassimo contro. L'onorevole Grassi mi fa cenno di no; ed io gli credo, perché ho molta stima di lui.

L'altra pretesa contraddizione sarebbe più grave: « Voi siete contro le leggi eccezionali, e intanto sostenete questa, che è una legge eccezionale ». Anzitutto mi permetto di ricordare che, di tutte quelle diecine di leggi eccezionali, che sono state promulgate dal 1943 al marzo del 1948, noi ne abbiamo segnate particolarmente due, perché quelle due offendono in modo particolare i principi fondamentali del diritto. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). L'esclusione dal diritto di voto, che è in aperto contrasto con una norma della Costituzione, e le norme penali di carattere retroattivo, che non sono soltanto in contrasto aperto con un'altro articolo della Costituzione, ma anche in contrasto nettissimo con l'articolo 2 delle pre-leggi e con le norme fondamentali di qualsiasi legislazione civile.

La legge sul disarmo, invece — bene è stato detto — non è una legge eccezionale, o, per lo meno, rappresenta una eccezione fra le leggi eccezionali (consentitemi il bisticcio).

Anzitutto ai colleghi dell'altra sponda, soprattutto a quel professore di diritto romano citato ieri dall'onorevole Bettiol, che trovava eccessive le pene comminate dalla nuova legge, affermando che bastano quelle previste dal Codice penale, faccio notare come i fatti si siano incaricati di dimostrare come le miti pene del Codice siano del tutto inefficaci. Quando c'era solo la norma del codice, le armi non sono spuntate fuori; adesso che c'è questa legge, le armi spuntano! Quale prova migliore di questa potrebbe esserci che i colleghi dell'altra sponda sono in errore? La legge raggiunge lo scopo appunto e soltanto per la gravità delle pene che minaccia.

La legge della quale il Governo chiede la proroga può essere considerata di carattere non eccezionale, anche perché non crea nuove figure di reato, ma si limita ad inasprire le pene assegnate a reati, che sono tutti previsti dal codice comune. Difatti, l'articolo 1 di questa legge corrisponde all'articolo 695

del Codice penale; l'articolo 2 corrisponde all'articolo 697; l'articolo 3 all'articolo 697, parte, seconda; l'articolo 4 all'articolo 698; l'articolo 5 al 699; il 6° all'articolo 699, terzo comma; il 7° all'articolo 703.

Faccio anche notare ai colleghi dell'altra sponda che, quando vi erano quelle pene lievi del Codice penale, era difficile in Italia procurarsi perfino un moschetto '91, e, chi l'avesse avuto, non avrebbe potuto procurarsi nemmeno un caricatore di proiettili per il suo fucile, mentre adesso ben tre eserciti si sono disciolti sul nostro suolo ed hanno lasciato un'infinità di armi per tutta la penisola. Io stesso, in un cascinale che sorgeva presso a una villa che possedevo a Palermo... prima di darmi alla vita politica, ho trovato 32 mitragliatrici in perfetto stato di funzionamento e relative munizioni. Naturalmente non le ho date alla mia... cellula, ma le ho consegnate alle autorità.

Un altro lato caratteristico di questa legge, in contrasto con quelle che sono veramente eccezionali, è questo: che l'esclusione dal diritto di voto e le leggi retroattive, per citarne due tra le più mostruose, riguardano particolari categorie di cittadini, che hanno una particolare fede politica; mentre questa legge riguarda tutti i cittadini. E se i colleghi si allarmano tanto delle gravi pene comminate da questa legge, vi è una maniera semplicissima per evitarle: disfarsi delle armi! È una cosa così semplice! Se qualcuno dei loro gregari o iscritti comunicasse ai colleghi della sinistra di avere delle armi, il consiglio da dare — e lo potrebbe dare con molta autorità l'onorevole Gullo, che fu Guardasigilli — non può essere e non dovrebbe essere che uno: disfatevi delle armi! E non è necessario portarle al maresciallo dei carabinieri, ciò che potrebbe essere pericoloso. Basta lasciarle in aperta campagna, come, del resto, è stato fatto recentemente e frequentemente.

Ecco le ragioni, prevalentemente giuridiche, per cui noi siamo favorevoli alla legge.

Ma di essa dobbiamo brevemente esaminare il lato politico.

Da molto tempo si discute in Italia su chi siano i fascisti. Adesso la parola non offende più nessuno, perché è stato chiamato fascista anche il Papa. La parola « fascista » è lanciata ad ogni momento con la stessa leggerezza con cui il ragazzetto, abituato a vivere nella strada, offende, nel litigio, gli sconosciuti genitori dei più grandi di lui.

Ma noi abbiamo avuto degli elementi pratici per vedere chi siano i fascisti. Perché per fascista non s'intende colui che ha avuto

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

la tessera, ma si vuole intendere chi usa il manganello o i sostitutivi attuali del manganello.

*Una voce all'estrema sinistra.* S'intende quelli che sono ritornati fascisti! (*Commenti al centro*).

RUSSO PEREZ. Non ho sentito che cosa ha detto il collega dell'estrema sinistra, ma osservo che la qualifica di fascista è stata applicata nei casi più vari, così da riguardare Mussolini come l'accademico d'Italia Massimo Bontempelli. Dicevo che alcuni episodi recenti possono guidarci alla scoperta di quelli che dovrebbero esser chiamati violenti, sopraffattori, e vengono, invece, chiamati fascisti.

A Castellammare di Stabia (è notorio che gli operai di quei cantieri sono... inguaribilmente fascisti) sono state trovate delle armi. Dentro casse da morto, nel cimitero di Campo Verano, sono state trovate armi... È notorio che la notte i morti indossano la camicia nera e girano per i viali del cimitero cantando « Giovinezza » (*Si ride*). E torno a ripetere: come si distinguono i fascisti? (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Sono quelli che portano la camicia nera o il bracciale rosso? Si poteva essere incerti prima, ma adesso è venuto il banco di prova: chi ha le armi le cavi fuori, e se non le vuol cavare è fascista! (*Applausi al centro e a destra*).

MARCELLINO COLOMBI NELLA. Avevo voi le armi! (*Rumori al centro e a destra — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non interrompano! Posso capire una interruzione singola, ma non questo continuo concitato dialogo a più voci.

RUSSO PEREZ. Gentile dama, noi amiamo usare rispettosi modi verso tutte le dame che siedono in questa Camera, ma a patto che esse non si mettano sullo stesso piano dei maschi. La prego, quindi, di usare il meno che può la dolce voce che il Signore le ha dato. (*ilarità*).

Dicevo dunque, che è fascista, nel senso peggiore, chi si oppone alla consegna delle armi!

Dal lato politico, il significato che noi diamo all'approvazione della legge è questo: che soltanto chi vuole attentare alla democrazia può contrastarla. Perché la democrazia, democrazia senza aggettivi, democrazia, tipo anteguerra, sia garantita, occorre che le armi siano in mano dello Stato, solamente in mano dello Stato, e che sia soltanto lo Stato ad adoperarle, il più raramente possibile, a tutela della libertà di tutti.

Noi tutti, che in questo modo intendiamo la democrazia, votiamo questa legge. Noi del Movimento sociale italiano lo votiamo con sicura coscienza, sicuri di fare il bene del Paese e della democrazia, sicuri di tutelare anche la vostra libertà, colleghi della sinistra, rifiutandoci di approvare soltanto quella disposizione, come già ho detto, che avvili il cittadino, ordinandogli di farsi delatore. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sull'unico articolo del disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il Relatore per la maggioranza, onorevole Scalfaro.

Avranno successivamente la parola il Relatore della minoranza ed il Ministro.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, cercherò di essere il più breve e il più pacato possibile per ricondurre la discussione sul piano dove deve rimanere. È mio dovere anzitutto, e lo faccio con particolare piacere, rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi di qualsiasi parte della Camera che sono intervenuti nella discussione, esprimendo un particolare grazie al collega onorevole Ferrandi che ha steso la relazione di minoranza, certo come sono che è proprio attraverso questa serena discussione, cui l'onorevole Ferrandi ebbe in modo del tutto particolare a portare anche in seno alla Commissione il suo contributo, che si può giungere a conclusioni oggettive e costruttive nell'interesse di tutti. Non ripeterò le osservazioni già formulate dal collega Dominèdò. Si fa anzitutto opposizione alla ratifica dicendo che questo decreto legislativo sarebbe incostituzionale, e sarebbe incostituzionale perché il Governo non aveva il potere di emanarlo essendo ormai in vita, dal primo gennaio 1948, la nuova Costituzione repubblicana. Basterà rileggere, e servirà questo come sintesi, quanto è stato già detto in modo chiaro e preciso dall'onorevole Dominèdò, basterà rileggere il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946, articolo 3, che recita: « Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salvo la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione ecc. ».

Viene richiamato nella relazione di minoranza l'articolo XVII delle norme di attuazione, disposizioni transitorie della Costituzione. Basterà rileggere anche questo articolo al terzo comma, secondo capoverso, per avere la certezza che il Governo questi poteri man-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

teneva anche durante il periodo di prima vita della Carta costituzionale e fino alla vita del nuovo Parlamento. « In tale periodo (recita il terzo comma) le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviavano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti ».

È evidente che, se le Commissioni legislative rinviavano i disegni di legge, li rinverranno perchè il Governo dovrà portarli a compimento, darne vita completa e non perchè il Governo li trattenga e, quindi, li riproponga come nuovi disegni di leggi quando la Camera sarà riunita, altrimenti la loro attività sarebbe inutile. Si aggiunge inoltre che, qualora si fosse ritenuto ancora in vita questo articolo 3, si sarebbe dovuto dire « emanato » trattandosi di decreto, e non « promulgato ».

Ora, è vero che la Carta costituzionale è andata in vigore il primo di gennaio, ma è perciò anche vero che l'articolo 1 delle disposizioni transitorie è entrato immediatamente in vigore con l'entrata in vigore della Costituzione: « Il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni del Presidente della Repubblica e ne assume il titolo »; quindi non più la formula di cui al decreto legislativo citato poc'anzi, ma ormai la formula consacrata dall'articolo 87 della Costituzione, il quale parla, sì, di emanazione per i decreti, ma non si può dimenticare che questo non è un decreto, essendo il potere legislativo demandato al Governo e non alle Camere, che ancora non esistevano.

Si è detto che non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare una legge che viene chiamata eccezionale né io mi sentirei di formalizzarmi su queste osservazioni: « eccezionale o non eccezionale ». Esprimo un pensiero che può darsi sia soltanto mio personale anche per quanto riguarda la maggioranza: è fuori dubbio che qualche cosa di eccezionale in questa norma v'è; è fuori dubbio che vi erano e vi sono norme del codice penale, ed è fuori dubbio che queste norme sono diverse non solo per la pena, ma anche per la configurazione del reato, perchè la contravvenzione qui diventa delitto; non legge eccezionale nel senso di persecuzione a questa o ad altra categoria di persone, trovandosi i cittadini in eguale posizione di fronte alla legge stessa.

Vi sono ragioni oggettive, che giustifichino questa legge? Io mi faccio carico non solo di quello che è il dovere, prima ancora che il diritto, dell'opposizione, dovere di critica, dovere di battaglia in ogni modo di fronte

ad ogni iniziativa che venga dalla maggioranza, ma non possiamo bendarci gli occhi dinnanzi ad una realtà storica, che è la presenza sul terreno nazionale di un quantitativo ingente di armi. E la prova prima l'abbiamo avuta. Io non rileggo, per non tediare la Camera, l'elencazione che il Presidente del Consiglio ci ha portato nel suo discorso programmatico del primo di questo mese, ma penso che basterebbe che noi invitassimo il Ministro dell'interno ad aggiungere a quell'elencazione fatta dal Presidente del Consiglio, che terminava con la fine dell'aprile, quella riguardante anche soltanto il mese di maggio, e noi avremo la sensazione precisa che quella realtà permane ed in forma allarmante.

Le armi ci sono; e d'altra parte con dichiarazioni, in questo indubbiamente oggettive e che sono venute da ogni parte, anche dalla minoranza, si è detto che è desiderio di tutti che le armi vengano reperite, che il disarmo avvenga.

A questo punto non si può dire: ci sono già le norme nel Codice penale, perchè posta una premessa — l'esistenza oggettiva sul suolo nazionale di un quantitativo ingente di armi — posta la necessità di togliere queste armi a qualsiasi privato per impedire che la legge diventi legge dell'arbitrio, è indubbio che bisogna far nascere una legge idonea a raggiungere questo fine. Facciamola secondo un qualsiasi criterio; la faccia l'opposizione come crede, ma che sia una legge efficiente, perchè se noi questa legge decapitiamo, se rendiamo questa legge assolutamente incapace a quell'opera intimidatrice che innanzitutto deve compiere, io mi permetterei di affermare che possiamo stracciare questa ed ogni e qualsiasi altra legge del genere; noi compiamo una cosa inutile se andiamo formulando una serie di articoli e ad un certo punto facciamo un articolo x, il quale, giungendo ad una attenuante generica, riesca a far togliere quel carattere preventivo che ogni norma deve avere ed in particolare questa...

DE MARTINO FRANCESCO. Per quelle di particolare lievità...

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole De Martino, che è avvocato, insegna a me, che sono un magistrato di scarsa esperienza, che è snaturare la legge il sancire la possibilità di libertà provvisoria, la possibilità di condanna con sospensione condizionale e addirittura la non iscrizione; è allora, secondo me, più serio dire: puniamo chi detiene anche un carro armato con le

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

norme 695 e seguenti del Codice penale. È inutile che ci andiamo indaffarando a formulare una legge, quando dopo aver constatato una situazione oggettiva che esiste nel Paese e che nessuno può negare, impediamo che questa legge abbia comunque una qualsiasi efficienza.

Si sono citati anche dei casi (mi permetto di dire che le citazioni non sono state sufficientemente provate, forse potranno esserlo, ma fino a questo momento non lo sono state), per concludere che questa legge è contro la libertà perché incide nelle disposizioni degli articoli 13 e 14 della Costituzione. Non è possibile che cambiamo completamente la visuale nell'argomentare. L'articolo 13, che è stato letto dall'onorevole Amendola, se ben ricordo, dice anzitutto: « La libertà personale è inviolabile ». Che noi ci dobbiamo preoccupare come sempre anche del cittadino che va ad urtare contro questa libertà personale inviolabile, è vero; ma che dobbiamo capovolgere qualsiasi argomentazione, per cui si finisce di preoccuparci di colui che va delinquendo ma non della vittima, mi pare sia illogico e contrastante con i primi elementi del buon senso. La libertà personale è inviolabile; quindi, i cittadini non possono detenere armi, a meno che non ne abbiano l'autorizzazione. Chi ha le armi, deve lasciarle.

*Una voce all'estrema sinistra.* Lo ricordi all'onorevole Scelba!

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.* Quando poi si entra nella discussione, o si critica la norma o l'applicazione. Quando si critica l'applicazione, non è possibile che qualsiasi Commissione possa accettare una proposta quale quella di porre un articolo in cui si dica che si applica il Codice di procedura penale per la ricerca delle armi e l'accertamento dei reati.

Il Codice di procedura penale si applica per forza, e sempre. Quando avvenga un fatto che urti contro il Codice di procedura penale e contro i principi costituzionali, allora il cittadino ha tutti i mezzi per potersene lamentare; allora l'opposizione formulerà proposte diverse. L'opposizione si lamenta dell'articolo 41, che è abrogato per il tempo di notte e vige per il tempo di giorno; e allora formuli la proposta che questo articolo 41 non viva neppure per il tempo di giorno. All'opposizione non soddisfa l'articolo 224, ne proponga le modifiche; ma non possiamo per questo, al termine di ogni disposizione di legge, dire: « Qui ci vuole la procedura penale ».

GULLO. Non è esatto, perché per le armi se ne parla ora.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.* D'altra parte, non è possibile che si venga a fare una elencazione di ipotesi di questo genere: nella tale città o nel tale paese dopo venti o trenta perquisizioni non si è trovato nulla. Se io facessi l'ipotesi più tipica che si presenta nell'articolo 224, e che nessuno potrà negare anche: *de jure condendo*; cioè la ricerca dell'evaso; quando si viene a dire che in venti casi di ricerca non è stato trovato nessuno, non si è detto niente. Bisogna mi si dimostri che quel sospetto oggettivo, che è stato il presupposto perché si andasse in venti località, non esisteva (*Interruzioni del deputato Gullo*). Con questa argomentazione, onorevole Gullo, potrà portare critiche che a me non interessano in questo momento; è una critica di natura politica, che rientra in quella opposizione fatta al Governo, come Governo di polizia.

Quando si formula una critica con argomentazioni giuridiche, questa critica non può portare a proporre un articolo di questo tenore: « Per questa precisa disposizione si applica l'articolo 224 del Codice di procedura penale ».

Ho risposto in modo generico ai tentativi di apportare emendamenti. Ho sentito in modo del tutto particolare appuntarsi delle critiche da tutte le parti all'articolo 3.

Questo articolo, il quale costringe, secondo la dizione della relazione di minoranza, il cittadino a fare la spia, sotto l'applicazione di pene, può essere benissimo riveduto. Veda la Camera, dopo aver sentito la relazione di maggioranza, quella di minoranza ed il Governo, se accettarlo o no.

Non ci si può dimenticare che, quando esiste un pericolo grave oggettivo, per tutti i cittadini, si debba trovare una strada, per far sentire ai singoli cittadini, il dovere di rendersi attivi, affinché questo pericolo diminuisca o venga annullato.

Non si può urlare alla spia. Bisogna sentire e constatare che vi sono altre argomentazioni e bisogna ricordare che attorno ad ogni deposito, piccolo o grande, di armi, vi è sempre una piccola o vasta cerchia di cittadini, i quali sono a conoscenza, molto o poco, e per un fenomeno di intimidazioni, fenomeno grave e delittuoso, non si sentono di agire o parlare.

La Camera prenda in considerazione anche queste argomentazioni.

L'articolo 3 dice che si punisce il cittadino, che ne è a conoscenza.

Vorrei ancora aggiungere: quando riuscirà il magistrato a dimostrare con elementi og-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

gettivi che un cittadino è a conoscenza dell'esistenza di armi? Io non so se e quale applicazione abbia avuto questa disposizione.

O il magistrato non riesce, caso molto facile, a provare quella consapevolezza, ed allora il cittadino non potrà essere incriminato e ne andrà assolto, oppure, appena sorgessero elementi oggettivi, dai quali si possa argomentare che il cittadino è a conoscenza della presenza di armi, sarà ben difficile che quel cittadino sia così fortunato da non trovare un pubblico ministero e un tribunale, che non lo incrimini e non lo condanni, per l'articolo 110 del Codice penale, concorso di reato.

Questo articolo finirebbe forse per essere applicato quando non si sia potuto provare il concorso nel fatto, e, quindi, non si potrebbe parlare di norma particolarmente grave.

Pur avendo presentato queste argomentazioni, sarà molto opportuno che la Camera discuta e decida a ragion veduta.

Non credo che essa potrà trovare, neppure nella maggioranza della Commissione, una particolare difesa ad oltranza del testo dell'articolo 3.

L'articolo 5 prevede due ipotesi: quella di chi porta fuori di casa l'arma per la quale è consentito il porto; e l'ipotesi di chi porta fuori casa l'arma, per la quale non è consentito il porto. In seno alla Commissione si è creduto di presentare un'altra ipotesi, con pena attenuata, per i casi di lieve entità.

Tutta la discussione verte su queste parole: ove non si tratti di armi da guerra. E l'ipotesi più comune è quella di chi, per aver fatto il servizio militare, detenga una Beretta calibro 9. La Camera andrà nell'avviso che riterrà più opportuno. Ma io qui non posso tacere un'argomentazione. Lo scopo della legge è il disarmo. Il cittadino che senta, per una qualsiasi ragione, la necessità di dover essere armato, per una sua difesa, ha tutti i mezzi per poter essere armato. Per quale ragione il cittadino deve adagiarsi in una situazione di illegalità? Per quale ragione la Camera deve prevedere fin da ora questa situazione di illegalità, quasi che diventi una norma od una sottospecie di norma? Non dobbiamo perdere di vista gli scopi che questa legge ha: oltre allo scopo del disarmo, ha insieme altri fini. Le guerre portano sempre ad un aumento spaventevole di delitti, delitti contro la persona e delitti contro la proprietà mediante la violenza. È fuori discussione che, quanto più si riesca ad ottenere il disarmo nel senso più completo e ad accertare i cittadini che detengono armi e quali armi detengono, tanto maggiormente si consolideranno

le garanzie, per ogni cittadino, di una vita tranquilla e pacifica. Vorrei poter avere la statistica delle rapine che si sono compiute, essendo i rapinatori armati di mitra o di Beretta calibro 9. Oltre a questo, vorrei anche avere i referti delle autopsie, dai quali risulti quante volte le ferite che produssero la morte siano state determinate da tali armi. Per quale ragione, quando ci troviamo su una strada, dobbiamo fermarci e lasciare la possibilità che permangano ragioni di turbamento dell'ordine? Il cittadino che ha bisogno di essere armato e di difendersi, ha tutte le vie aperte per dimostrare che è un cittadino il cui passato consente di dargli un'arma in mano e che non sia uno di coloro che hanno usato le armi per fare il tiro a bersaglio, magari sulla pelle del prossimo, in modo da lasciare negli altri la garanzia di una tranquillità e di una normalità di vita.

Se sorgessero altre discussioni, a nome della Commissione mi permetterò di rispondere di volta in volta. Non ci si può muovere l'accusa di essere stati dei feroci legislatori, quando è stato accettato dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione, di riproporre l'articolo 8, e si è lasciata aperta la possibilità che per i primi quindici giorni di vita di questa nuova legge, e precisamente dal primo al quindici luglio, tutti i cittadini possano presentare e consegnare le armi senza incappare in alcun procedimento penale.

Si è osservato — ed ho visto alcune proposte in merito — che riaprire questo termine porta ad una diversità di trattamento nei confronti di quelli che sono già stati giudicati od il cui giudizio è in corso. Questo può essere vero, ma bisogna osservare che l'articolo 8 recitava e recita: « Non è punibile chi prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso, ecc. ». Questo: « prima dell'accertamento del reato » pone in condizione di uguaglianza il cittadino che prima dei quindici giorni, durante i quindici giorni o dopo i quindici giorni viene colto con le armi ed è sempre punito; quindi, anche durante i quindici giorni. Questo costituisce, direi, la valvola di garanzia per mantenere una certa uguaglianza di trattamento, anche nei riguardi di coloro che furono colti in precedenza e furono già puniti, od il cui procedimento è in corso.

In altre parole si cerca di premiare nel cittadino la spontaneità, cioè questo suo apporto all'opera dell'autorità dello Stato, questo contributo perché la pacificazione sia una cosa effettiva e reale.

Concludendo, non mi fermo a rispondere, per non destare polemiche, ad accuse che

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

sono giunte, quali queste: « Voi vi abbandonate al furore del potere »; « Le condizioni oggettive esistono nella vostra fantasia », come ci ha detto l'onorevole La Rocca, ed una serie di altre osservazioni. Dirò soltanto: la pace non basta averla conquistata, bisogna saperla difendere. Non è sufficiente essere riusciti a riconquistare la libertà, ma bisogna difenderla in uno sforzo unanime. È per questo che la Commissione, facendosi carico di questo peso, che grava non già a monopolio sulle nostre spalle, ma sulle nostre spalle come partecipi del Parlamento italiano, invoca, nella necessità di giungere ad una reale costruttiva pacificazione, il loro voto, onorevoli colleghi, perché questo sforzo sia qualche cosa di concreto, di attuale e di efficiente, affinché si possa dimostrare che noi siamo qui per donare in senso reale e costruttivo al popolo italiano la tranquillità e la pace. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrandi, Relatore per la minoranza, ha facoltà di parlare.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Io ho la fortuna, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, di prendere la parola in un ambiente rasserenato dall'intervento dell'onorevole Scalfaro, che è stato rigido, spietato nella difesa delle soluzioni proposte dalla maggioranza, ma che ha portato questa discussione sul campo che essa deve avere e che l'opposizione cerca di darle. Perché, io credo che non possa essere onestamente contestato il diritto all'opposizione in genere e alla minoranza della Commissione in specie, di respingere il dilemma brutale posto per ultimo dall'onorevole Russo Perez. Questa Camera si divide, dice l'onorevole Russo Perez, fra coloro che vogliono veramente togliere le armi dal possesso illegittimo dei privati, e questi saranno coloro che voteranno la ratifica e la proroga del disegno di legge, e coloro che ardiranno eccepire la incostituzionalità del decreto del 5 febbraio o che comunque si opporranno alla sua proroga integrale, senza emendamenti, e costoro sono quelli che nascondono le armi o sono i complici dei possessori delle armi stesse. No, onorevoli colleghi, non va posta così la discussione, non va impiantato così il dibattito, quando noi, nella relazione di minoranza, pur investendo con delle eccezioni e con dei motivi di carattere anche radicale il disegno di legge, non abbiamo taciuto il nostro riconoscimento sulla necessità di un'azione, di un provvedimento legislativo, veramente efficaci al recupero delle armi. La questione è questa: fare una buona legge, se una legge eccezionale

deve essere fatta, e non fare una legge eccezionale se mancano le premesse per una legge eccezionale. Riparare comunque a quelli che, secondo noi, sono i vizi, i difetti, le storture antiggiuridiche del decreto 5 febbraio 1948.

Questa è la base della discussione. Respingiamo l'accusa di esser manutengoli dei possessori di armi, solo perché non rinunciamo al nostro diritto e al nostro dovere di criticare il disegno di legge odierno e il decreto del 5 febbraio, di criticarli nel merito e di cercare anche, con un intento di ineccepibile serietà, i vizi di incostituzionalità che il decreto del 5 febbraio 1948 in sé portava, e che porterebbe la legge nella quale oggi dovrebbe essere trasformato.

Datemi atto anche di questo, onorevoli colleghi della maggioranza: noi abbiamo posto un quesito di incostituzionalità sostanziale; abbiamo posto un quesito e l'abbiamo risolto secondo il nostro pensiero. Ora lo risolve la Camera.

Credo che tra poco troverò un certo conforto nell'opinione che la minoranza manifesta su questo punto, proprio in parole che non appartengono ad un passato troppo remoto del Ministro della giustizia. Il quesito viene dunque riproposto alla Camera; esaminiamolo con serenità di giudizio, sapendo che la sua soluzione non tende a trascinare o ad insabbiare il nostro dibattito su un ozioso terreno accademico, ma è mossa da preoccupazioni di pubblico interesse e per la difesa delle leggi costituzionali.

Il decreto del 5 febbraio 1948 indicava le proprie fonti di legittimità; ne indicava una nell'articolo XV delle disposizioni transitorie nella Carta costituzionale. Abbiamo osservato che il richiamo è quanto meno superfluo, perché l'articolo XV delle transitorie sanciva e sancisce la conversione in legge del regio decreto-legge 24 giugno 1941, n. 151. È stato un mezzo per dare validità a tutti i provvedimenti emanati durante il periodo della legislazione regia, di Salerno, poi luogotenenziale, e poi regia del mese di maggio 1946.

Nulla questo ha a che vedere col decreto in esame se non per indicare la prima fonte di delega del potere normativo al Governo; caso mai il richiamo che interessa è quello di cui all'articolo 3 del decreto 16 marzo 1946, n. 98. Ma qui il quesito si imposta su questa prima premessa essenziale: la Costituzione è andata in vigore il 1° gennaio 1948. Indubbiamente tutte le norme della Carta costituzionale, incompatibili con le norme precedenti, abrogavano le norme precedenti.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

Non perdo tempo a fare molti esempi: ma è stato abrogato, in parte, persino il Codice di procedura penale, per l'articolo 103 della Costituzione; si è vista infatti minimizzata la competenza dei tribunali militari con una soluzione accettata dal procuratore generale del Tribunale supremo militare, che è stata già confermata dalla Corte di cassazione con sentenza che apparirà nei prossimi numeri delle riviste giuridiche.

Ora, la Carta costituzionale ha le sue norme circa la formazione delle leggi. Se quelle norme della Carta costituzionale o se le disposizioni transitorie dispongono diversamente, anche nel piano del diritto transitorio per il periodo intercorrente dal primo gennaio sino alle elezioni o alla convocazione del Parlamento, senza dubbio, onorevoli colleghi, sono le disposizioni della Carta costituzionale e delle norme transitorie quelle che devono essere applicate in luogo di qualsiasi norma precedente.

Mi ha prevenuto l'onorevole Scalfaro e mi aveva, in certo senso, prevenuto anche l'onorevole Dominedò, quando da parte di entrambi si faceva menzione dell'articolo XVII delle disposizioni transitorie della Costituzione.

Ma il motivo di nostra divergenza sta in questo: che la maggioranza ritiene essere l'articolo XVII delle transitorie — se ho bene inteso — una conferma *in toto* (salvo la diversa determinazione del periodo di applicabilità del diritto transitorio), dell'articolo 3 del decreto 16 marzo 1946, mentre noi sosteniamo che la nuova norma, che si sostituiva *in toto* all'articolo 3, creava dal 1° gennaio alle elezioni una situazione analoga, per l'esercizio del potere legislativo, a quella che noi dovremo conoscere applicando la Carta costituzionale durante il periodo di scioglimento delle Camere.

Badate, vale la pena di fare un confronto tra i due testi di legge: c'è nel decreto 16 marzo 1946 un articolo 2 che prevedeva una competenza esclusiva, inalienabile della Costituente per la nomina del Presidente della Repubblica, e la disposizione transitoria riconfermava senza dubbio questa competenza della Costituente, anche se la necessità di procedere alla nomina fosse intervenuta dopo il 1° gennaio 1948 sino alle nuove elezioni.

Nell'articolo 3 vi era pure definito un campo di competenza esclusiva della Costituente, inalienabile come tale, delimitato per il periodo di vita della Costituente.

« Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legi-

slativo resta delegato, salvo la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dalla Assemblea ».

L'articolo prosegue — ed è su questo, oltre che su quanto dirò appresso, che richiamo l'attenzione dell'Assemblea — nel modo seguente: « Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa ».

Obbligo dunque per gli argomenti di cui al primo comma, facoltà per gli argomenti e le materie indeterminati, indiscriminati, del secondo comma. Ma di fronte alla norma dell'articolo XVII delle disposizioni transitorie della Costituzione, norma che sicuramente sostituisce l'articolo 3 del decreto del 1946, in quanto governa tutta la materia già da esso governata, sorge facile un quesito. Dice quell'articolo XVII:

« L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli Statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa ».

E poi: « Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere — non più dunque fino al giorno della convocazione delle nuove Camere — l'Assemblea Costituente — badate, signori! può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 ».

O come va dunque, onorevoli colleghi, che è stata adoperata questa forma, che sembra attribuire al Governo una mera facoltà anche per le materie di cui all'articolo 2 (elezione del Presidente della Repubblica)? Come mai è stata adoperata questa formula che fa pensare a una mera facoltà del Governo, anche nei confronti delle materie previste dall'articolo 3, primo comma: materie costituzionali, leggi elettorali, trattati internazionali, e comunque materie di inderogabile, inalienabile competenza dell'Assemblea Costituente?

Non pare forse che abbiano influito, nel far dettare queste norme, il fatto dominante dell'entrata in vigore della Costituzione e la preoccupazione che l'Assemblea Costituente ebbe e della quale, come dimostrerò, si rese allora partecipe il Governo attraverso la parola del Ministro della giustizia, la preoccupazione cioè di assicurare un anticipato funzionamento di quei poteri, di quelle

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

forme, che, per la creazione delle leggi, venivano stabiliti nella Costituzione (articolo 70 e seguenti), e destinati a normale attuazione dopo la costituzione delle Camere?

In altre parole, quando la legge adopera indiscriminatamente questa espressione: « il Governo può convocare l'Assemblea » per sottoporre ad essa tutti questi provvedimenti, e alcuni di questi provvedimenti sono, per loro natura e per disposizione di legge, di necessaria deliberazione dell'Assemblea, questo eguale trattamento, che la legge fa anche agli altri argomenti, estolle dal campo delle facoltà, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge del 1946, gli altri argomenti indefiniti, per portarli anch'essi, se debbono avere forza di legge, sullo stesso piano e imporre anche per essi il dovere al Governo di convocare l'Assemblea, e far intervenire la sua deliberazione per emettere qualsiasi provvedimento avente forza di legge.

È un quesito, ma il quesito era già sorto nel gennaio 1948 davanti all'Assemblea Costituente, come fra poco vedremo. Né il nostro pensiero è smentito nella disposizione XVII per ciò che attiene al funzionamento delle Commissioni permanenti. « In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti ».

Qui, ho sentito dire dai contraddittori è la prova della conferma *in toto*, anzi, essi dicono, la prova di un allargamento della delega al Governo della potestà legislativa. Non è vero, perché i disegni venivano rinviati al Governo in quanto che l'Assemblea non sedeva in permanenza; doveva essere riconvocata quando il Governo avesse poi voluto portare disegni di legge alla traduzione in legge o in provvedimenti aventi forza di legge. D'altronde la Commissione permanente, la Commissione legislativa, a parte le ipotesi previste dalla Costituzione nelle quali essa possa perfezionare la legge, non fa altro, anche in tempi normali, che apportare degli emendamenti e rinviarli alla Camera quando non sia sciolta. Li rinviava al Governo con gli stessi emendamenti, durante il periodo in cui l'Assemblea Costituente era in vacanza per l'avvenuta ultimazione dei suoi normali lavori.

Ora, vogliamo dunque cercare il vero spirito di questa disposizione transitoria della Costituzione? Badate, io non trovo nelle parole, delle quali ho preannunciata la citazione, del Ministro della giustizia, da lui pro-

nunciate nella seduta del 20 dicembre 1947 (lo confesso, poiché se dicessi altrimenti, sarei smentito fra un istante), l'interpretazione autentica, solare, al mille per cento di quello che sto per dire o, per essere più esatti, di quello che ho detto finora. Però la Camera non potrà a meno di fare un raffronto doloroso tra ciò che è avvenuto in ordine al decreto 5 febbraio 1948, e quelle direttive che allora il Ministro della giustizia segnava per l'applicazione della disposizione transitoria XVII.

Disse allora il Ministro: « E questo qualche cosa di analogo (a che cosa?; di analogo a ciò che dispongono le norme della Costituzione dettate per il periodo in cui le Camere sono sciolte) l'abbiamo risolto in questa maniera: stabilendo un periodo — che va sino al 31 gennaio 1948 — nel quale saranno approvati determinate leggi e provvedimenti. Inoltre, in via del tutto eccezionale (ma l'eccezione si riferiva ad una scelta del Governo o alla necessità in cui il Governo si trovasse, nel breve periodo, di emanare le leggi, quali quelle che poi alla fine del suo discorso il Ministro della giustizia indicherà come più importanti e invocanti la deliberazione dell'Assemblea?) stabiliamo che l'Assemblea potrà rivivere — oltre che per le facoltà interne di Commissioni e di potere ispettivo che le diamo — come Assemblea, soltanto nei casi stabiliti dall'articolo 2, comma primo e secondo ». Ecco che quel « potrà », significa « dovrà », perchè nei casi di cui all'articolo 2...

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Elezione del Presidente della Repubblica.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*.  
Sì, elezione del Presidente della Repubblica, ma appunto per questo quel « potrà » significa « dovrà »!... « e dall'articolo 3 (continua il Ministro il 20 gennaio 1948) che riguarda le materie costituzionali o legislative che il Governo intenda presentare all'Assemblea. Non possiamo riallacciarci ad una situazione che si svolgerà quando il potere legislativo sarà normalmente stabilito, ma dobbiamo fare una disposizione ponte, una disposizione transitoria, che possa risolvere qualche caso di emergenza che potrebbe presentarsi da oggi fino alle prossime elezioni ».

Ora, onorevole Ministro della giustizia e onorevole Ministro dell'interno, anche se fosse respinta nella sua formulazione, dirò così — permettetemi il termine — massimalista, l'opinione della minoranza, voi non potrete negare che il Governo aveva la possibilità di riconvocare l'Assemblea per presentare come disegno di legge quel decreto del 5 febbraio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

Avevate creato quel ponté, onorevole Ministro, l'avevate creato per affrontare col sussidio di un voto dell'Assemblea Costituente delle situazioni di emergenza. A che cosa provvedeva, a che cosa doveva provvedere se non ad una situazione di eccezionale emergenza, il decreto 5 febbraio 1948? La data ha il suo significato, signori! E si trattava di inasprire le disposizioni delle leggi speciali che già esistevano e di trasferirle completamente in quello che avete ritenuto diventare un complesso omogeneo di norme penali, e che invece, secondo noi, fu soltanto una cretomania di norme, confusa e contraddittoria cretomania, norme eccessive, quindi inique, e addirittura sconcertanti, quando mutavano contravvenzioni in delitti e comminavano pene ripugnanti al senso della giustizia.

E che cosa poteva, ditemi voi, quel decreto significare, se non la preoccupazione di affrontare e superare una situazione di emergenza?

Voi avevate creato il ponte, onorevole Grassi, ma poi l'avete distrutto con le vostre mani, il 5 febbraio 1948. Voi avevate creato il ponte che vi avrebbe permesso di passare senza scavalcare l'Assemblea; e avreste potuto attraversare quel ponte con tutta comodità, soltanto che aveste anticipato di qualche giorno l'opera vostra. Perché è noto a tutti che a fine gennaio l'Assemblea era ancora riconvocata per la votazione della legge sul Senato; e allora perché non si è chiesta la deliberazione dell'Assemblea anche per la legge sulle armi? Io non posso far tanto torto all'onorevole Scelba di credere essere egli un Ministro dell'interno così disattento e male informato da aver saputo soltanto il 5 febbraio della necessità di provvedere, lo stesso giorno, all'emanazione di questo decreto eccezionale, di aver saputo solo il 5 febbraio quello che non sapeva nel mese di gennaio.

E allora, ripeto, perché non si è sottoposto questo provvedimento all'Assemblea Costituente? La verità è che si è voluto scavalcare l'Assemblea, si è voluto innovare in questa materia; mettendo al mondo una legge così grave e tanto pericolosa, senza sentire il parere della Costituente, senza invocare la deliberazione che secondo noi era obbligatoria, ma che nessuno potrà negare essere stata quanto meno possibile.

È stato un atto manifesto, non dirò di dispregio, ma per lo meno di fastidio, la prova di una permanente vostra insofferenza del controllo dell'Assemblea Costituente ieri, e del Parlamento oggi, atto che non può giustificarsi con nessun motivo d'urgenza per

la ragione che il 5 febbraio 1948 la situazione era quella che era anche al 20 gennaio, quando vi sarebbe stato tutto il tempo per presentare una legge e farla deliberare dall'Assemblea Costituente.

E tanta fu la fretta e la preoccupazione di sfuggire al controllo dei costituenti, che si errò anche nella forma di emanazione.

È indubbio che la ragione formale d'incostituzionalità da noi eccepita, resterà incontestabile, tanto se sarà presa in considerazione dalla Camera, quanto se sarà dimenticata dalla Camera, o superata con un'alzata di spalle.

Invero: o si riteneva applicabile la Costituzione, e allora, per l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, il decreto doveva essere emanato; o non si riteneva applicabile la Costituzione, e non si poteva per ciò solo sostituire l'atto tipico di promulgazione delle leggi all'atto tipico di emanazione dei decreti; o si sosteneva non essere applicabile la Costituzione, e allora si doveva applicare la legge del 1941, e ricorrere alla sanzione.

Tutto, meno che la promulgazione di un decreto! A nostro modesto avviso, la fretta ha portato a questo!

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutti i decreti legislativi dopo il 1° gennaio, per disposizione presa d'accordo col Presidente della Repubblica, sono stati fatti con la forma della promulgazione, e non questo soltanto.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Allora, onorevole Ministro, devo correggere la mia interpretazione. Però, nonostante la mia modestia, mantengo il mio pensiero e dico che, anche se si è trattato di un giudizio collegiale, questo non sembra rispondere né alla Costituzione né alla legge precedente.

E tutto ciò per dar vita a una legge eccezionale di questa natura!

Pare che oggi ci si vergogni sui banchi del centro e della destra a definirla legge eccezionale, e abbiamo sentito gli oratori della maggioranza nel Parlamento — e anche della maggioranza nella Commissione — porsi in contraddizione con lo stesso Relatore di maggioranza, il quale nella sua relazione scrive testualmente: « Legge eccezionale sì, ma non persecutoria ».

Legge eccezionale, dunque! E qual'è il motivo che potrebbe sostenere l'interpretazione che qui è stata data in senso contrario, quando si vuole sostenere...

BETTIOL GIUSEPPE. Sarà legge speciale, ma non eccezionale! E politicamente è profondamente diverso!

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. ...quando si vuole sostenere che la legge, per essere eccezionale, bisogna che sia rivolta contro determinate categorie di cittadini!

Ma neanche per sogno! La legge eccezionale è menzionata nel nostro Codice penale all'articolo 2 per determinarne gli effetti in tema di successione di leggi; ma né per l'articolo 2 del Codice né per altre norme o principi diventano leggi eccezionali le norme del Codice penale sol che si riferiscano o in quanto si riferiscano a determinate categorie di persone, come, per esempio, ai pubblici ufficiali, in tema di peculato, di malversazione, di corruzione e di tutti i reati del genere.

La legge eccezionale è quella che veramente costituisce una deviazione dal sistema della legge generale, e qui questa deviazione — non potete negarlo! — è stata compiuta!

BETTIOL GIUSEPPE. Non è stata compiuta!

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Come non è stata compiuta, quando avete trasformato in delitti dolosi le contravvenzioni?

Sta bene che il Codice Rocco risolve il problema — che aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro — facendo la distinzione fra delitto e contravvenzione soltanto in considerazione della specie della pena, ma se il delitto va distinto nelle sue varie figure a sensi dell'articolo 43 del Codice penale, pur ammettendosi che nella nostra legge vi sia anche la contravvenzione dolosa, per il disposto dell'ultima parte dello stesso articolo 43, voi non negherete che qui si è operato un vero sconvolgimento di ogni principio giuridico. Quando i reati dei quali ci occupiamo sono previsti per la loro natura e origine e per il concorso degli elementi soggettivi — che si restringono alla coscienza e alla volontà necessaria per le contravvenzioni — appunto quali contravvenzioni, ditemi voi quale sarebbe quel dolo che in tema di delitto potesse essere affermato o ritenuto carente, là dove si dovesse, per lo stesso caso, ritenere sussistente l'elemento soggettivo della contravvenzione? Erano contravvenzioni, e restano contravvenzioni anche se voi le avete mascherate con la definizione di delitti dolosi.

Ma proseguiamo. L'eccezionalità più grave e più assurda del decreto sta nella sostanza delle sue disposizioni. La eccezionalità sta nelle sanzioni punitive di questa legge. Noi non crediamo che l'Italia e gli italiani meritino ciò che nella relazione del Governo è stato detto, ciò che viene troppe volte ripe-

tuto; non crediamo che il nostro Paese meriti la taccia di essere sulla soglia della guerra civile. Noi, signori del Governo e colleghi della maggioranza, crediamo che queste norme, d'altronde per tanta parte inoperanti e più dannose che provvide, non dovessero essere emanate neanche per i mesi precorsi. Una legge eccezionale già vi era; l'articolo 3 del decreto 10 maggio 1945, n. 234, norma che portava nei congrui casi anche delle sanzioni severissime, severe quanto quelle contenute in questo decreto, ma che permetteva, nella pratica, al magistrato di tener conto di tutte le circostanze.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Allora lo sconvolgimento non lo abbiamo fatto noi; è stato fatto prima!

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Quella legge doveva finire il 15 aprile 1948. Quando si ricordano i tre eserciti che sono passati sul nostro suolo, io dico che le norme che valsero nel 1945 dovevano essere ritenute più che sufficienti dopo che molta strada era stata fatta verso la normalità. D'altronde poiché ci chiamate a ratificare, noi in sede di Commissione avevamo anche domandato, o signori, che ci fossero dati i lumi che giustificassero la ratifica, ancor più quelli che giustificassero la proroga.

Ha ragione l'onorevole Gullo quando afferma che questa relazione al disegno di legge è tutt'altro che una relazione: è una affermazione in sé esaurienti, apodittica. Avevamo proposto alla maggioranza che gli onorevoli Ministri proponenti venissero disturbati, venissero in sede di Commissione a dare dei lumi, a dire, per esempio, quale percentuale di perquisizioni si fosse risolta con esito positivo, e quale con esito negativo; ad illuminare la Commissione su queste ragioni soltanto affermate sinora del Governo, a tutt'al più riallacciandosi ad una informazione contenuta nel discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio, la quale informazione però era di tale natura da indurre piuttosto all'ottimistico pensiero che ormai la più grande parte delle armi fosse stata rastrellata. Dove, o signori, su quali elementi di fatto, dei quali avremo pure il diritto di essere informati (lo farete ora, non ne dubito, ma avreste fatto meglio a farlo nella vostra relazione di presentazione del disegno di legge), signori Ministro dell'interno e Ministro della giustizia, voi fondate questa vostra affermazione che armi ce ne sono più di prima, o tante come prima? Per quali motivi non sentite un freno in voi stessi nel momento in cui indicate il Paese, come dianzi

dicevo, quale una polveriera, quale un paese destinato alla guerra civile, nel pericolo di piombare nella guerra civile?

La realtà è invece questa. La realtà è che la strada percorsa, quello che è avvenuto, i rastrellamenti compiuti hanno creato la certezza nel Paese che il più che era da farsi sia stato fatto. Armi ce ne saranno ancora, come ce ne saranno sempre, in illegittimo possesso dei privati, ma noi neghiamo fino a prova contraria che la situazione italiana sia tale da consentire l'approvazione di una legge comè questa. E non ci si risponda con un'altra alzata di spalle, qual'è l'argomento per cui la questione diventerebbe semplicissima: basta che le armi chi le ha le consegna, ed allora la legge non farà più paura a nessuno.

No, signori, noi stiamo dettando delle pene per colpire coloro che si trovino in determinate situazioni di violazione della legge; ma dobbiamo formularla la nostra legge, organarla, in maniera che attraverso la difesa di un determinato bene e la preoccupazione di determinati risultati, non si offendano altri beni immanenti, non si offenda fra l'altro, sul terreno giuridico, il principio della proporzione fra il fatto e la pena. Voi dite che lo rispettate, lo rispettate per la gravità della situazione. Dimostrate la gravità della situazione; non datela per dimostrata, non affermatela soltanto, perchè quando ci chiamate a votare delle norme di legge che per la detenzione delle armi portano le stesse pene alle quali soggiace, per esempio, chi partecipa ad una insurrezione armata contro lo Stato (voi capite questa mostruosità giuridica: il detenere un'arma oziosa, per fini che possono essere della più varia natura, porta le stesse conseguenze penali che vengono affrontate da coloro che prendono le armi per aggredire lo Stato, per partecipare ad un'insurrezione armata contro lo Stato), bisogna che la situazione di allarme, di guerra civile, insurrezionale o preinsurrezionale, sia di patente evidenza.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Abbiamo ridotto le pene stabilite dal precedente decreto fatto con la vostra collaborazione...

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Non le avete diminuite. Permettete, onorevole Ministro, siamo esatti almeno su questo. Non avete diminuito la pena, perchè avete stabilito per il detentore di armi una pena da due a dieci anni, l'avete nei casi di quantità ingenti, di qualità più pericolosa, di fine sedizioso, aumentata da un terzo a metà. Quindi non l'avete diminuita. Avete

preveduto e comminato i due anni di reclusione anche per il possessore di una pallottola! Badate, io vi dico che non sono i dieci anni di massima che più preoccupano. Se alla maggioranza preme che in ognuno di questi casi sia da applicarsi l'articolo 253 del Codice di procedura penale, se alla maggioranza preme che il mandato di cattura sia obbligatorio, che il colpevole di questi reati debba purgare in detenzione preventiva il proprio reato, non è questo che più ci spaventa: sono i due anni di minimo che offendono la giustizia!

Sono i due anni di minimo che inchiodano il magistrato a far tacere la propria coscienza o a violare la legge e lo obbligano a negare i benefici in qualsiasi caso. E questa legge diventa un ordigno penale, che, anziché servire ai fini per i quali è dettata, nuoce a quei fini, perchè toglie, con l'opinione della giustizia, quella che il sommo Carrara chiamava «l'opinione della sicurezza» dei cittadini di fronte alla legge, opinione di sicurezza che si sostanzia nella coscienza collettiva della giustizia di una norma di legge. Manca, onorevoli Ministri, il sussidio, la base di questo consenso collettivo alla vostra legge. Manca non soltanto nella popolazione, manca nei giudici. Manca non soltanto nel Foro, nella categoria degli avvocati (mi appello a tutti coloro che esercitano il patrocinio penale, ma voi forse respingereste l'opinione dei difensori, come opinione sospetta); manca anche nella magistratura requirente.

Sono state dette molte cose, sono stati evocati fantasmi, si è gridato contro delle ingiustizie e sopraffazioni. Mi dispiace che un collega che potrebbe testimoniare la verità di quanto ora affermo non sia nell'Aula. Permettetemi comunque che io vi citi invece un caso a lieto fine accaduto in questi giorni. Quando davanti alla Commissione, per sostenere quello che dovrà essere ripetuto in sede di discussione degli emendamenti all'articolo 2, io dovetti affrontare l'incredulità dell'onorevole Presidente, allorché affermavo che oltre a servire per uno scopo di pesca illegittima, oltre che servire a volte anche per certi contadini della montagna a scopi edilizi, per ricavare pietre da una cava, l'esplosivo può servire — uso strano per gli incompetenti — come fertilizzante (specie il tritolo), vidi allora una incredulità palese sul volto di molti; e dovetti richiamarmi a precedenti giudiziari, per fronteggiare quella incredulità.

Ebbene, giorni fa in una cittadina che non nomino, i passanti in una determinata

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

strada (non nomino la città perché non voglio trasformare questa tribuna in una tribuna di segnalazioni e di accuse contro alcuno)...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Articolo 3! (*Commenti*).

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Proprio così: in perfetta coerenza con la mia ripugnanza per quel nefasto articolo 3, io non nomino la cittadina in cui i passanti di una certa strada venivano colpiti giorni or sono dal fragore di una esplosione. I passanti si guardarono intorno. Da un lato c'erano delle botteghe di pacifici artigiani; dall'altro c'era un convento di padri cappuccini. Dopo pochi minuti sopravvenne una lettiga. Un povero frate venne portato fuori con le carni martoriate. Fu salvato all'ospedale. Che era successo? Quei buoni padri cappuccini si erano procurato dell'esplosivo, e quel povero frate lo stava mischiando con altre sostanze. Era forse per portarlo alla sede della Democrazia cristiana? Neanche per sogno! O forse a qualche formazione di destra? No! E tanto meno al Partito comunista. Stava mischiando l'esplosivo per fecondare l'orticello del convento. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha sede in quella cittadina ha proposto l'archiviazione della pratica. Sono stato informato stamane — non vi dico se sono o non il difensore di quei padri cappuccini — appunto di questo: il pubblico ministero ha domandato l'archiviazione della pratica; il giudice istruttore ha pronunciato il non luogo a procedere. Hanno fatto benissimo; altrimenti, bisognava arrestare tutti i frati di quel convento — il che non sarebbe stato, forse, gradito all'onorevole Scelba — e condannarli a due anni di reclusione, perché volevano fertilizzare il terreno del loro orto.

Onorevole Scelba, la pallottola di mitra trovata in casa di altri e non nella tunica di un frate, la rivoltella portata dal reduce o trovata presso altri, presso troppi altri senza tunica, conduce a quei due anni di reclusione; ed è questo che offende! Non è il principio di difesa della società che offende; è il modo di attuare questa difesa che offende noi, ed offende la magistratura, prima di noi.

Onorevole Grassi, se sarà sospeso il dibattito per qualche giorno, potrete forse ricevere la voce espressa da un Foro, che ci è maestro, il Foro milanese, contro la vostra legge, in questi giorni. Interrogate le Corti di appello, i tribunali; mettetevi a contatto con la vita vera, quella che si svolge anche fuori di qui; sentirete confermare tutte queste nostre,

più che impressioni, convinzioni, questi nostri giudizi.

Noi ci opponiamo dunque alla ratifica per ragioni costituzionali e per ragioni di merito. Perché vorremmo vedere corrette anche delle situazioni ingiuste, inique, insopportabili, prodottesi durante il vigore del decreto 5 febbraio 1948.

Ci opponiamo ancor più alla proroga del decreto, alla durata della proroga, che è un assurdo addirittura.

Non voglio dare nemmeno ora una patente di disattenzione all'onorevole Scelba, ma è lui che la dà a se stesso; il Ministro di grazia e giustizia, pure.

Nel febbraio 1948, non eravamo molto distanti da oggi. Cosa ha preso il Governo allora, per essere così ottimista, da delimitare in 4 mesi la durata di questa legge eccezionale e temporanea, e che cosa lo muove oggi per proporre, a situazione senza dubbio migliorata, un anno di vita per la stessa legge?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Un riguardo al Parlamento.

FERRANDI, *Relatore per la minoranza*. Onorevole Ministro dell'interno, questa volta noi vi siamo grati dell'intenzione ma fu una vana intenzione; avreste dovuto portarcelo ugualmente per la ratifica il vostro decreto, anche se ne aveste stabilita la validità per uno, due anni. Ma voi non sentiste allora il rispetto del Parlamento. Pensavate che, superando di qualcosa la data del 18 aprile, il decreto potesse sufficientemente servire.

Le elezioni creano un momento critico nella vita del Paese. Non c'è bisogno che ci sia quello, che noi chiamiamo il Ministro di polizia, perché un Ministro dell'interno debba preoccuparsi del periodo elettorale. Tutti i Ministri dell'interno si sono sempre preoccupati del periodo elettorale. Voi ve ne siete preoccupato alla vostra maniera! Bastavano 4 mesi. Oggi invece domandate un anno di vita a questa nuova legge, con una esperienza, la quale dovrebbe essere presente a voi, onorevole Scelba, per dissuadervi dal formulare tale richiesta.

Noi ci opponiamo alla ratifica ed alla proroga; ma noi scenderemo anche sul piano dei singoli articoli, domanderemo le diminuzioni di pene necessarie, per rendere giusta ed efficace la legge; ci batteremo contro l'articolo 3, e ci batteremo contro l'articolo 6, domanderemo che in coerenza con l'articolo 62, n. 6, anche dopo scaduto il termine di franchigia, che mi auguro qualche collega voglia con opportuni emendamenti far allungare, possa essere assunta, quale motivo di dimi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1948

nente, la spontanea consegna delle armi da parte del privato, consegna che porta alla eliminazione del pericolo secondo la lettera e lo spirito della disposizione sancita nell'articolo 62, n. 6, del Codice penale.

Ma noi poniamo anche, onorevole Scelba, un problema di costume, non di costume governativo. Quello l'abbiamo posto senza riserve e senza ipocrisie, denunciando di incostituzionalità il vostro decreto. Lo abbiamo posto accusando quel decreto di faziosità, di spirito di parte. Ma in questo momento non parlo del costume governativo, del furore di potere del Governo; penso ad un altro furore di potere. Voi avete oggi la vostra polizia; l'avete creata voi, onorevole Scelba, in alcuni dei suoi quadri. Ma la polizia c'era prima di voi, vi sarà dopo di voi. Potrà venire il momento — io non voglio fare la Cassandra per nessuno — verrà il momento in cui la situazione politica italiana sarà mutata. Auguratevi, onorevole Scelba e colleghi della maggioranza, di trovare nel domani una polizia che abbia il senso dei limiti delle sue funzioni. Dopo la liberazione bisognava fare uno sforzo per rendere efficace la legge, ma appunto affinché la legge fosse resa efficace, bisognava restituire l'abbandonato da decenni senso del limite delle sue funzioni alla polizia italiana. Purtroppo noi non abbiamo potuto sostituire nel maggio 1945 una nuova polizia alla vecchia, ma saremo tutti d'accordo qua dentro — penso che anche l'onorevole Russo Perez lo sia — che la polizia per venti anni era stata pericolosamente esaltata nell'ambito e oltre l'ambito dei suoi poteri, e che un vero furore di potere scatenatosi per tanti anni aveva creato una psicologia poliziesca che covava ancora sotto le ceneri troppo lievi della nuova atmosfera formatasi e della nuova situazione determinatasi nel 1945.

Signori del Governo, contribuite a dare alla polizia un'altra mentalità. Badate che noi potremmo augurarci i vostri errori. Ci accusate di essere un'opposizione negativa, sabotatrice, e noi dovremmo, se così fosse, augurarci che voi sbagliaste, perché i vostri errori potrebbero preparare od affrettare una trasformazione ed un capovolgimento della situazione. Noi non abbiamo sulle nostre spalle quelli che possano essere chiamati nostri errori di Governo, perché al Governo fummo con voi, ed eventualmente i nostri errori o gli errori dei nostri partiti sarebbero

anche i vostri errori. Noi non siamo nella condizione di quel principe in esilio il quale, richiesto di quel che aspettasse, rispose: « Io aspetto che gli errori degli altri facciano dimenticare i miei ». Se fossimo animati da spirito fazioso, avremmo tutto da guadagnare dai vostri errori. Vi diano invece, anche qui, un esempio della nostra opposizione costruttiva. Vi diciamo: non varate questa legge, quanto meno non varatela come è stata proposta, rendete questa legge applicabile senza che offenda la giustizia, e nel contempo possa efficacemente servire agli scopi ai quali è destinata. E ancora: intervenite voi che lo potete a fare in modo che si plachi la mentalità d'arbitrio della polizia. Vi darò un nome solo la dimostrazione di una situazione che si è rinnovata e si è esasperata negli ultimi tempi. Non è il nome di un socialista, non è il nome di un comunista; si tratta di un uomo che fu ucciso, si tratta di una casa che fu violata, non per cercare le armi: il generale Coop. In piccolo, in tutta Italia, questo avviene troppo spesso, e questa vostra legge è uno strumento pericolosamente potenziatore degli eccessi della polizia.

Signori del Governo, crediamo di servire gli interessi del Paese quando vi presentiamo per questa legge le nostre opposizioni e quando sul terreno di questa legge eccezionale vi domandiamo l'eccezione, che dovrebbe essere la regola, di affermare il rispetto del Codice, eliminando l'applicabilità della legge più fascista e più nefasta del nostro Paese: la legge di pubblica sicurezza; eliminando la possibilità che gli abusi non abbiano controllo, che gli arbitri non abbiano limiti, che le coscienze del Paese non siano offese, come sono state offese finora, da una situazione che viepiù si fa pesante contro la democrazia, e, anche, alla fine, contro di voi; contro, comunque, gli interessi di tutti gli italiani. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,25.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI